

TAR Veneto, sez. III, sentenza 3 – 15 novembre 2016, n. 1265

Presidente Settesoldi – Estensore Pizzi

Fatto e diritto

Con ricorso notificato in data 3 ottobre 2016 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Sig. B. B. ha impugnato il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento della Motorizzazione Civile di Rovigo che ha disposto, a seguito dell'incidente stradale avvenuto alle ore 06.15 del 6 gennaio 2016 sulla S.S. 309 in località Porto Viro (RO), la revisione della patente di guida dell'odierno ricorrente mediante nuovo esame di idoneità medica e tecnica.

In particolare la Polizia Stradale di Padova-Distaccamento di Adria, con nota del 5 febbraio 2016 (All. 4 del fascicolo di parte ricorrente), proponeva all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Rovigo la revisione della patente di guida del sig. B. B. in quanto "secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro, effettuata da quest'Ufficio, sulla base dei rilevamenti tecnici, degli elementi oggettivi raccolti e delle dichiarazioni rese dai protagonisti, sono sorti dubbi circa la persistenza dei requisiti psicofisici per il possesso della patente di guida da parte del conducente meglio in oggetto identificato.

In particolare è emerso che:

verso le ore 06.15 del giorno 06/01/2016, il B. B., solo a bordo ed alla guida del proprio veicolo [...] percorreva la S.S. 309 Romea, in località Porto Viro (RO), con direzione di marcia Ravenna-Venezia.

Giunto nei pressi del chilometro 70+000, tratto di strada curvilineo sinistrorso, iniziava manovra di sorpasso dell'autocarro [...] che lo precedeva nella marcia [...]; durante tale fase perdeva il controllo dell'autovettura e fuoriusciva dalla sede stradale alla propria sinistra, ultimando la corsa nel fosso per lo scolo delle acque piovane, situato alla sinistra della strada statale [...].

Si rappresenta inoltre che:

1. durante l'esposizione dei fatti B. B., a verbale ex art. 351 c.p.c. dichiarava: "... Vi dichiaro, come anche ai Sanitari, che ieri sera mi son fatto una canna e son sincero.";

2. in data 01-02-2016 sono pervenuti a mezzo posta dal Servizio di Medicina Legale Tossicologia Forense dell'Azienda ULSS 12 Veneziana, i risultati degli esami tossicologici eseguiti sui campioni prelevati a B. B. presso la Casa di Cura di Porto Viro (RO), i quali evidenziano un'assunzione, in epoca antecedente l'accertamento tossicologico-forense, di sostanze stupefacenti o psicotrope (cannabinoidi); consumo che può essersi realizzato nel quadro di una tossicodipendenza verso la/le sostanze indicate o nell'ambito di un consumo abituale. Non attribuibile, comunque, al conducente una condizione di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope al momento della guida." (All.4 del fascicolo di parte ricorrente).

Irrogata al ricorrente, da parte della Polizia Stradale, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 146, comma 2, Codice della Strada per violazione della segnaletica stradale, l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Rovigo, sulla base della citata relazione della PolStrada, ha adottato, ai sensi dell'art. 128 Codice della Strada, il provvedimento di revisione della patente di guida.

A seguito della proposizione del ricorso gerarchico, il Ministero delle

Infrastrutture dei Trasporti-Direzione Generale Territoriale del Nord-Est, con provvedimento del 29 giugno 2016, ha respinto il gravame proposto dall'odierno ricorrente, considerando sia la relazione redatta dall'Azienda ULSS 12 Veneziana di Tossicologia Forense (già citata nella relazione della Polizia Stradale), sia le risultanze della banca dati CED, da cui sono emerse non solo precedenti decurtazioni dei punti della patente di guida del sig. B. B., ma anche un precedente provvedimento di sospensione della patente di guida per quarantacinque giorni, adottato dal Prefetto di Rovigo, ai sensi dell'art. 186, comma 2, Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza, in esito al quale l'odierno ricorrente si è sottoposto agli accertamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale di Rovigo, conseguendo una nuova idoneità psicofisica alla guida in data 19 dicembre 2011.

Da tali elementi, unitamente al nuovo incidente stradale che ha coinvolto l'odierno ricorrente ed alla relazione redatta dalla PolStrada sulla dinamica del sinistro, l'Amministrazione dei Trasporti ha dedotto "la fondatezza dei dubbi circa la permanenza in capo alla S.V. dei requisiti psicofisici per il mantenimento della patente di guida".

Avverso il suddetto provvedimento è insorto il sig. B. B. mediante ricorso articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata violazione dell'art. 128 Codice della Strada, errata valutazione delle dichiarazioni riportate a verbale dall'organo di polizia intervenuto.

Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto eccesso di potere in relazione alla discrezionalità determinante il presupposto per l'emissione del provvedimento impugnato, violazione dell'art. 128 Codice della Strada, dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 3 L.n.241/90, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria.

Con il terzo motivo di ricorso il sig. B. B. lamenta la inidoneità del provvedimento emesso dall'Ufficio della Motorizzazione Civile ad essere considerato di fede pubblica privilegiata ed eccesso di potere in ordine a valutazioni di natura prettamente discrezionale.

Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso viene lamentata violazione dell'art. 13 della Costituzione, eccesso di potere per sviamento, nullità degli atti presupposti non strettamente collegati al sinistro occorso.

Il ricorrente ha, inoltre, proposto domanda risarcitoria, quantificata in € 30.000,00, in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del ritiro della patente di guida.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 3 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

I quattro motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e tutti rigettati per manifesta infondatezza.

In primo luogo si rileva l'inconferenza di quanto dedotto dal ricorrente in merito al procedimento seguito per le analisi di laboratorio condotte dalla Azienda ULSS 12 Veneziana-Tossicologia Forense-Servizio Medicina Legale, in quanto i risultati emersi dalle suddette analisi (da cui è emerso che "il signor B. B. ha assunto in epoca antecedente l'accertamento tossicologico-forense sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale consumo può essersi realizzato nel

quadro di una tossicodipendenza verso la/le sostanze indicate o nell'ambito di un consumo abituale" - All. 4 del fascicolo di parte ricorrente) non sono stati utilizzati per l'irrogazione di una sanzione amministrativa né, da quanto emerso in sede di giudizio, per l'apertura di un procedimento penale nei confronti dell'odierno ricorrente, ma sono stati posti a fondamento unicamente per giustificare e corroborare i "dubbi", rilevanti ai sensi dell'art. 128 Codice della Strada, in ordine alla persistenza dei requisiti psicofisici alla guida; allo stesso modo, nel presente giudizio, sono inconferenti le sentenze pronunciate dalle Sezioni Penali della Corte Suprema di Cassazione, citate nel quarto motivo di ricorso, in quanto attinenti a fattispecie di reato e concernenti le peculiari regole di acquisizione di documenti e materiale probatorio che governano il processo penale.

Né è revocabile in dubbio che le dichiarazioni rese dal sig. B. B. agli Agenti di P.S. intervenuti sul posto ("Vi dichiaro, come anche ai Sanitari, che ieri sera mi son fatto una canna e son sincero" riportate nella nota della Polizia Stradale - All. 4 del fascicolo di parte ricorrente) godono di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e fanno piena prova fino a querela di falso (che non risulta proposta).

Inoltre, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, non si ravvisa, nella presente fattispecie, né la lamentata violazione dell'art. 128 Codice della Strada, né gli esposti profili di eccesso di potere, avendo correttamente l'Amministrazione dei Trasporti considerato e valutato in modo unitario, con un giudizio necessariamente complessivo, sia la dinamica del sinistro avvenuto il 6 gennaio 2016, così come illustrata nella relazione della PolStrada, sia gli accertamenti tossicologici eseguiti dalla Azienda ULSS 12 Veneziana, sia i pregressi comportamenti di guida dell'odierno ricorrente, il quale già in passato ha dovuto sottoporsi ad un esame di idoneità alla guida a seguito di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza.

Tutti questi elementi, anche alla luce delle già citate spontanee dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente agli Agenti di P.S., ben possono legittimare l'insorgenza di dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici alla guida, come ragionevolmente e condivisibilmente argomentato e motivato dalla Direzione Generale Territoriale del Nord-Est nel provvedimento impugnato, anche alla luce dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione insubjecta materia : "I provvedimenti di revisione della patente di guida adottati ai sensi dell'art. 128, d.lg. 21 luglio 1992 n. 285 sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e adottati allorché il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tali provvedimenti, a differenza di quelli assunti ai sensi dell'art. 126 bis, cit. d.lg. n. 285 del 1992, non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica" (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n.4962/2011).

Le censure, pertanto, devono essere rigettate.

Dalla infondatezza dei motivi di ricorso discende, altresì, l'infondatezza della

domanda risarcitoria che, di conseguenza, deve essere rigettata.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.